

concessione, dovrà essere allegato l'atto (scrittura privata) con il quale si disciplina il tipo di rapporto tra i concessionari e le relative quote di comunione. Si considera non avvenuta la comunicazione priva delle indicazioni di cui al comma precedente o con indicazioni incomplete o imprecise; è condizione essenziale che la nuova famiglia cointestataria come risulta dal foglio di famiglia non abbia già altri manufatti in concessione così come specificato nei precedenti artt. 99 e 100 ai quali sarà assoggettata. Il Comune non assume alcuna responsabilità nei confronti del rapporto stabilito tra i concessionari o di terzi in dipendenza dell'avvenuta cointestazione.

Art. 109 Rinuncia a concessione di aree e cessione di aree con parziale edificazione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione di aree di suolo libere e/o parzialmente edificate, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) Non siano state eseguite le opere necessarie alla costruzione del manufatto;
- b) L'area non sia stata utilizzata per inumazione di salme, resti mortali o ceneri. In tal caso spetterà al concessionario, o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari ai 9/10 della tariffa in vigore al momento della stipula della concessione, al netto delle spese contrattuali, postali e di segreteria, e l'area tornerà nella disponibilità dell'Ente per una nuova assegnazione. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli a condizione alcuna e/o gravami.
- c) Se invece sull'area in questione è stata realizzata, anche parzialmente, un'opera edilizia regolarmente autorizzata, e il concessionario per qualsiasi motivo rinuncia alla stessa, per recuperare i meri costi sostenuti per la sua edificazione, lo stesso deve utilizzare la graduatoria per la richiesta di assegnazione dei lotti di terreno tenuta presso l'Ufficio cimitero, interpellando i richiedenti secondo l'ordine cronologico delle richieste risultanti dal protocollo d'entrata e fino all'esaurimento della stessa. La comunicazione deve essere formulata per

iscritto, anche in forma telematica, e deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare il cespite offerto, ad un prezzo che tenga conto di tutti i meri costi sostenuti per l'opera sino al momento dell'offerta e determinato apriori con apposita perizia giurata e/o asseverata di un tecnico abilitato e depositata prima dell'offerta presso l'Ufficio Cimitero con specifico numero di protocollo in entrata. Successivamente l'interessato a rilevare il cespite, individuato secondo l'ordine della graduatoria, unitamente al concessionario chiedono all'Ente l'autorizzazione alla cessione, dando prova documentata dell'avvenuto interpello dei soggetti che si trovano utilmente posti in graduatoria e che non hanno interesse al rilievo del cespite. In seguito, l'Ufficio Cimiteriale provvede ad istruire il procedimento mediante verifica della validità della documentazione urbanistica, dell'avvenuta corresponsione degli oneri economici concessori e della regolarità delle prove dell'avvenuta individuazione corretta dell'avente diritto nella graduatoria, e formula la proposta al Dirigente competente per la procedura finale dell'assegnazione del lotto a colui che rileva l'opera edificata a rustico, previo revoca della concessione all'originario concessionario. La stipula del nuovo atto concessorio sarà a totale carico del subentrante. Se invece nessuno dei soggetti interpellati dal concessionario è interessato al lotto di terreno ove è edificata l'opera, lo stesso può formulare la sua offerta originaria, e previo nulla osta dell'Amministrazione, all'esterno della predetta graduatoria.

CAPO III

DECADENZA, REVOCA ED ESTINZIONE

Art. 110 Decadenza (*) della concessione

La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel successivo articolo 112, quando: